

**Comune di Milano Ordinanza
Sindacale n° 51367. 2.002
Limitazione Orari carico e Scarico in
Cerchia Bastioni.**

IL SINDACO

Visto l'art.7 - lett.g) del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e successive modifiche che stabilisce che i comuni nei centri abitati possono, con ordinanze del Sindaco, prescrivere orari e riservare spazi per veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn° 2672/01 e 2671/01 di delimitazione delle "Zone a Traffico Limitato" - ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni "Nuovo Codice della Strada" - corrispondenti all'area denominata "Cerchia dei Navigli" e tra l'area compresa tra "la Cerchia dei Navigli" e "la Cerchia dei Bastioni";

Atteso che l'esercizio dell'attività di carico-scarico di cose, soprattutto in orari di punta per il traffico, costituisce intralcio al libero deflusso dei veicoli;

Considerato altresì che la maggior parte del reticolo viario delimitato dalla "Cerchia dei Bastioni" presenta calibri stradali ridotti e pertanto insufficienti a garantire l'attività di carico-scarico di cose;

Ritenuto necessario che la fluidità del traffico, soprattutto nelle ore di punta, avvenga attraverso la distribuzione delle funzioni della Città;

ORDINA

E' vietato nell'area compresa dalla "Cerchia dei Bastioni" l'attività di carico-scarico di cose dagli autoveicoli dalle ore 07.30 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì feriali.

In deroga, l'attività di carico-scarico è consentita:

- per i materiali provenienti o destinati ai cantieri;
- per le cose classificabili come beni strumentali relativi ad attività in atto;
- per il trasporto di valori e di farmaci;
- per i beni trasportati dalle società esercenti i servizi postali, ai sensi del D.Lgs. 22/7/99 n.261;

Oltre alle deroghe generali sopra indicate, l'apposito Ufficio della Polizia Municipale, posto alle dirette dipendenze del Comando, provvederà al rilascio di singole autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza, in base ai seguenti criteri di valutazione delle relative richieste:

- dovranno essere valutate le motivazioni fornite dai richiedenti per giustificare l'impossibilità di effettuare le attività di carico e scarico negli orari consentiti;

- dovranno essere presi in considerazione i casi relativi al trasporto di cose per le quali sussistono specifici vincoli, opportunamente documentabili, legati alle particolari caratteristiche merceologiche e/o dovuti a restrizioni di orario per la relativa consegna.

La disciplina della presente ordinanza non trova applicazione nelle aree pedonali (es. via Dante e C.so Vittorio Emanuele), nelle "Zone a Traffico Limitato" (es. C.so Garibaldi, C.so di P.ta Ticinese e C.so Como) e, in generale, negli ambiti urbani dove le operazioni di carico-scarico sono localmente soggette a diversa disciplina.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.7-comma 14 del Codice della Strada.

[▶ planimetria "cerchia bastioni"](#)

[▶ planimetria "cerchia bastioni" con toponomastica vie](#)

note